



Polizza Collettiva n. 120146 stipulata tra

**Financial Insurance Company Limited (GENWORTH, Assicuratore)**

e

**FGA Capital S.p.A. (FGA Capital, Contraente)**

*Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale e facoltativa  
abbinato ai contratti di finanziamento di FGA Capital finalizzati all'acquisto di autoveicoli*

**Il presente Fascicolo Informativo, composto di:**

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di Adesione (facsimile)**
- **Informativa Privacy**



**deve essere consegnato a ciascun Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva.**

**AVVERTENZA - Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

*Fascicolo Informativo Mod. FT8/2 - Edizione: 31/05/2014*

**GENWORTH è la denominazione commerciale di Financial Insurance Company Limited (FICL),** una compagnia assicurativa con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), registrata presso il Companies House al numero 1515187 e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano, P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067. FICL è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 202639). FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00018



## NOTA INFORMATIVA

(data ultimo aggiornamento 31/05/2014)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Ciascun Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.**

### SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

La copertura assicurativa della presente Polizza Collettiva è sottoscritta e prestata, in qualità di compagnia di assicurazione nonché di fornitore del servizio assicurativo, dalla seguente compagnia di assicurazione:

**Financial Indurance Company Limited**, una compagnia assicurativa con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), ivi registrata presso il Companies House al numero 1515187 e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02-23331247 – e-mail: italy.produzione@genworth.com), P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano 12084460158 – R.E.A. n. 1525067. FICL è autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority, è vigilata dalla Financial Conduct Authority e Prudential Regulation Authority (n. 202639). FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, appendice Elenco I, nr. I.00018  
FICL appartiene al gruppo Genworth Financial (sito internet [www.genworth.com](http://www.genworth.com)).

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 281 milioni di Euro (di cui 49% di capitale sociale e 51% di riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità di FICL è pari al 570%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (2013). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet della compagnia [www.genworth.it](http://www.genworth.it).

### SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Assicurato

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato), ed ha una durata pari alla durata del Finanziamento, **con un massimo di 72 mesi**, senza alcun tacito rinnovo.

*Si rinvia all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

#### 4. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicuratore presta in favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso. *Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un Indennizzo commisurato alla differenza (la "**Differenza Indennizzabile**") fra:

- a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
- b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure – se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

**L'importo della Differenza Indennizzabile sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza dell'Assicurazione, e della circostanza che l'Assicurato, a seguito del Sinistro, riacquisti o meno un autoveicolo presso un concessionario convenzionato con il Contraente. Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo dell'Indennizzo il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%. *Si rinvia all'articolo 7.2, 7.3 e 7.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.***

**Avvertenza – Sono previsti dei requisiti di assicurabilità.** *Si rinvia all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

**Avvertenza – Sono previsti i seguenti massimali di Indennizzo che possono dare luogo alla riduzione dell'Indennizzo: a) massimo Euro 20.000,00 (ventimila/00); b) l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.** *Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

*Quindi, a mero titolo esemplificativo, ed al fine di facilitare all'assicurando la comprensione del massimale di cui alla precedente lettera b), in caso di Furto Totale al 12° mese: se il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo è pari ad €30.000 ed il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad €25.000, la Differenza Indennizzabile, in base a quanto previsto all'art. 7, è pari al 100%, cioè ad €5.000. Tuttavia, qualora per il medesimo sinistro l'assicuratore principale abbia liquidato €27.000 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l'importo liquidabile sarà €3.000.*

**Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività della copertura assicurativa, che possono dare luogo al mancato pagamento dell'Indennizzo.** *Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per l'elenco completo delle esclusioni.*

#### 5. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicuratore ha stipulato la Polizza Collettiva con il Contraente sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dallo stesso in riferimento alle adesioni attese. **Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente oppure rese dall'Assicurato in sede di stipula alla Polizza Collettiva o di adesione alla stessa, potrebbero comportare per l'Assicurato la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile.**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non comunicati all'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.**

## 6. Premio

Per ciascun Assicurato, il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 13,5%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa), sulla base delle seguenti fasce di durata del Finanziamento:

Durata del finanziamento	Tasso di Premio lordo
da 6 a 12 mesi	0.49% del Prezzo d'Acquisto
da 13 a 24 mesi	1.75% del Prezzo d'Acquisto
da 25 a 36 mesi	3.17% del Prezzo d'Acquisto
da 37 a 48 mesi	3.97% del Prezzo d'Acquisto
da 49 a 60 mesi	4.65% del Prezzo d'Acquisto
da 61 a 72 mesi	5.21% del Prezzo d'Acquisto

Il Premio dovuto all'Assicuratore per ogni singolo aderente alla Polizza Collettiva è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata per conto dell'Assicurato stesso, in conformità agli accordi contrattuali intercorsi.

**Il Premio è a carico dell'Assicurato, il quale ha l'obbligo di rimborsarlo al Contraente, che ha il diritto di recuperarlo mediante il medesimo Finanziamento cui la Polizza Collettiva e la singola adesione dell'Assicurato sono connessi.** Il Premio rappresenta il totale dei costi a carico dello stesso in riferimento al presente contratto di assicurazione (non sono previsti costi a carico del Contraente). Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio in favore dell'Assicuratore.

Il Contraente finanzia il Premio all'Assicurato all'interno del medesimo contratto di Finanziamento e, conseguentemente, gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dell'Assicurato.

*Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

**Avvertenza:** In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento l'Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni, manifestando la sua volontà per iscritto: a) recedere dalla Polizza Collettiva: in questo caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Finanziamento, e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge; b) non recedere dalla Polizza Collettiva: in questo caso la copertura assicurativa rimane in vigore sino alla naturale scadenza. *Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*

La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio (che restano a carico dell'Assicurato), al netto delle imposte di legge, con particolare evidenza del valore percentuale medio della quota parte provvigionale percepita dall'intermediario collocatore / Contraente (il cui valore assoluto relativo ad ogni singola adesione è indicato nel Modulo di Adesione)

PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE	
40% del Premio imponibile	
ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL'ASSICURATO	
Voce di costo	Importo in %
Spese amministrative	10% del Premio imponibile

Quindi, a mero titolo esemplificativo, su un Premio imponibile di importo pari a €800, gravano €320 di costi a titolo di provvigioni di intermediazione, ed €80 di costi a titolo di spese amministrative.

## 7. Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato

**Avvertenza - L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (clausola di ripensamento).**

**Avvertenza - Qualora la durata della copertura sia superiore ai 5 anni, in conformità all'art. 1899 c.c. l'Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla Polizza Collettiva, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. Nei primi 5 anni di durata, l'Assicurato non può recedere annualmente dal contratto in quanto la tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi):**

Durata	18mesi	24mesi	30mesi	36mesi	42mesi	48mesi	54mesi	60mesi e oltre
Sconto	9,45%	12,60%	15,45%	18,10%	20,40%	22,50%	24,70%	26,80%

*Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tali diritti di recesso e sui relativi effetti per l'Assicurato.*

## 8. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

## 9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## 10. Regime fiscale

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura del 13,5% (12,5%+1% addizionale antiracket). Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

## SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

**Sono previsti specifiche modalità e termini per la denuncia di un Sinistro.** Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un sinistro, nonché per l'identificazione della relativa documentazione da presentare. In ogni caso, in sede di Sinistro all'Assicurato sarà fornito un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da presentare.

### 12. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano - fax 02-23331247 e-mail – [reclamiLP@genworth.com](mailto:reclamiLP@genworth.com), specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

L'Assicurato può reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'Assicuratore ed all'IVASS (e relative procedure) sul sito internet [www.IVASS.it](http://www.IVASS.it), sezione "Per il consumatore – Guida ai reclami", ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net>. **È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 qualora obbligatorio ai sensi della normativa in vigore.**

**Financial Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

La Rappresentante Generale della sede italiana di FICL  
(Valeria Picconi)



## GLOSSARIO

(data ultimo aggiornamento 31/05/2014)

**Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato sotto precisato.**

**Assicurato:** ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il Finanziamento con il Contraente che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

**Assicuratore:** l'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited.

**Assicurazione Principale:** l'assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o l'assicurazione Auto Rischi Diversi e/o altra assicurazione esistente sull'Autoveicolo.

**Autoveicolo:** l'autoveicolo acquistato dall'Assicurato presso un concessionario convenzionato con SAVA (cioè con il Contraente), avente un Prezzo d'Acquisto (IVA inclusa) non superiore ad €50.000,00 (se autoveicolo del gruppo FIAT) oppure non superiore ad €110.000,00 (se autoveicolo del gruppo JAGUAR LAND ROVER) oppure non superiore ad €160.000,00 (se autoveicolo del gruppo MASERATI), e oggetto del Finanziamento, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente di più di 48 mesi dalla data di adesione alla Polizza Collettiva (**la copertura oggetto della presente Polizza Collettiva può quindi essere abbinata solo a Finanziamenti stipulati per l'acquisto di autoveicoli aventi tutte tali caratteristiche**).

**Contraente:** la società FGA Capital S.p.A., con sede legale in Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino Italia, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento per l'acquisto dell'Autoveicolo.

**Danno Irreparabile:** danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

**Finanziamento:** il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

**Furto Totale:** furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore, in base alla Polizza Collettiva, a seguito di un Sinistro.

**Modulo di Adesione:** il modulo sottoscritto dall'Assicurato per manifestare la volontà di aderire alla Polizza Collettiva.

**Polizza Collettiva:** la polizza collettiva GAP4YOU n. 120146 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore disciplinata dalle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.

**Premio:** con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura prestata.

**Prezzo di Acquisto:** il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell'Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente.

**Sinistro:** l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale:** valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Quattroruote.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(data ultimo aggiornamento 31/05/2014)

### Art. 1 – Oggetto del contratto di assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

1.1 Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

1.2 Ad ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'articolo 8 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 9**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso.

1.3 **Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per "Danno Irreparabile" occorso all'Autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all' 80% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro; b) per "Furto Totale" si intende furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.**

### Art. 2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva - Condizioni di assicurabilità

2.1 **Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i sottoscrittori di un Finanziamento col Contraente per l'acquisto di un Autoveicolo.** L'adesione avviene mediante sottoscrizione di un apposito Modulo di Adesione predisposto dall'Assicuratore (redatto in duplice copia, rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Assicuratore).

2.2 Ciascuna Modulo di Adesione dovrà riportare i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni dell'Assicurato: a) Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo; b) dati anagrafici dell'Assicurato; c) importo del Premio lordo unico anticipato, con indicazione della parte relativa alle imposte; d) evidenza di tutti i costi gravanti sul Premio imponibile a carico dell'Assicurato, con evidenza (in valore assoluto) delle provvigioni di intermediazione; e) eventuale importo delle spese amministrative trattenute dall'Assicuratore, a titolo di costi sostenuti per l'emissione del contratto e il rimborso del premio, in caso anticipata estinzione o trasferimento del Finanziamento e contestuale recesso dalla copertura assicurativa; f) apposita dichiarazione, sottoscritta da ciascun Assicurato, attestante l'avvenuta consegna da parte del Contraente, prima dell'adesione alla Polizza Collettiva, del Fascicolo Informativo (comprensivo di Glossario, Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione); g) consenso al trattamento dei dati personali.

2.3 **L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata alla circostanza che l'Assicurato abbia sottoscritto un Finanziamento con il Contraente per l'acquisto dell'Autoveicolo, con erogazione del relativo importo, per conto dell'Assicurato, al concessionario convenzionato con il Contraente. Nell'ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, l'Assicurazione non avrà efficacia.**

### Art. 3 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun assicurato

3.1 Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (ovvero, se successiva, del giorno in cui l'importo oggetto del Finanziamento è stato erogato).

3.2 La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del Finanziamento, **con un massimo di 72 mesi dalla data di decorrenza** (indipendentemente dall'eventuale maggiore durata del Finanziamento).

3.3 In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente, oltre che al compimento del termine di 72 (settantadue) mesi dalla data di decorrenza, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) alienazione dell'Autoveicolo; b) pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale** (i due Indennizzi non sono pertanto cumulabili).

### Art. 4 – Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'assicurato

4.1 L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione, senza oneri entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di invio della raccomandata e l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.

4.2 **L'Assicurato non può recedere annualmente dal contratto di assicurazione in quanto la tariffazione della Polizza Collettiva è stata determinata applicando alle annualità successive alla prima, degli sconti di premio. Qualora la durata della copertura assicurativa sia superiore ai 5 anni**, in conformità all'art. 1899 c.c. l'Assicurato, **decorsi i 5 anni di durata**, può recedere annualmente dal contratto, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni. In tal caso, purché il termine di preavviso sia stato rispettato, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. In tale caso, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato – **per il tramite del Contraente** – l'importo del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

4.3 L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso di cui ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 mediante invio di una lettera raccomandata a.r. indirizzata al Contraente al seguente indirizzo: *FGA Capital S.p.A. - Customer Care - Corso Agnelli 200 – 10135 Torino*. A sua volta, il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'avvenuto recesso dell'Assicurato.

### Art. 5 - Anticipata estinzione o trasferimento del Finanziamento – diritti dell'Assicurato

5.1 In caso di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento l'Assicurato potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- a. recedere dal presente contratto di assicurazione: in questo caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Finanziamento, e l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. Il Premio sarà rimborsato all'Assicurato mediante storno dello stesso dal conteggio relativo all'estinzione del Finanziamento. **A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di assicurazione ed il rimborso del premio non goduto, l'Assicuratore si tratterà l'importo di €25,00.** Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto all'Assicurato.
- b. non recedere dal presente contratto di assicurazione: in questo caso la copertura assicurativa rimarrà in vigore sino alla naturale scadenza, alle stesse condizioni.

5.2 L'Assicurato dovrà esercitare l'opzione di cui sopra compilando un apposito modulo che sarà a lui messo a disposizione da parte del Contraente in sede di anticipata estinzione o di trasferimento del Finanziamento, o rendendo apposita dichiarazione scritta in sede di estinzione o trasferimento del Finanziamento. Il Contraente, a sua volta, si impegna a comunicare all'Assicuratore la scelta effettuata dall'Assicurato.

#### Art. 6 – Premio: importo e modalità di pagamento

6.1 Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell'Assicuratore è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata.

6.2 **L'Assicurato ha l'obbligo di rimborsare al Contraente il Premio, che è quindi a carico finale dell'Assicurato.** L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all'importo del Finanziamento e ripartito in rate mensili sulle rate del Finanziamento stesso. L'importo del Premio è quindi addebitato dal Contraente all'Assicurato mediante incremento delle rate del Finanziamento. Qualora l'Assicurazione sia abbinata ad un Finanziamento di durata superiore a 72 mesi, l'importo del Premio verrà addebitato all'assicurato su tutte le rate del Finanziamento, ma la copertura assicurativa cesserà in ogni caso al compimento del 72° mese, in conformità al precedente articolo 3.2.

6.3 Il Premio al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 13,5%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa), sulla base delle seguenti fasce di durata del Finanziamento:

Durata del finanziamento	Tasso di Premio lordo
da 6 a 12 mesi	0.49% del Prezzo d'Acquisto
da 13 a 24 mesi	1.75% del Prezzo d'Acquisto
da 25 a 36 mesi	3.17% del Prezzo d'Acquisto
da 37 a 48 mesi	3.97% del Prezzo d'Acquisto
da 49 a 60 mesi	4.65% del Prezzo d'Acquisto
da 61 a 72 mesi	5.21% del Prezzo d'Acquisto

#### Art. 7 - Indennizzo in caso di Sinistro

7.1 In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'articolo 8, e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 9**, liquiderà all'Assicurato un Indennizzo commisurato alla differenza (la "Differenza Indennizzabile") fra:

- il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
- il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure – se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

7.2 L'importo della Differenza Indennizzabile **sarà diverso a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di decorrenza della copertura assicurativa**, come indicato nella tabella che segue:

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 3 anni (primi 36 mesi)	100%
nel corso del 4° anno (37-48 mesi)	50%
nel corso del 5° e del 6° anno (49-72 mesi)	30%

7.3 **Tuttavia, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 7.2, qualora l'Assicurato, a seguito del Sinistro, riacquisti – entro 6 mesi dalla data del Sinistro – un autoveicolo presso un concessionario convenzionato con SAVA (cioè convenzionato con il Contraente), l'Assicuratore liquiderà la Differenza Indennizzabile sulla base di quanto previsto nella tabella che segue:**

Data del Sinistro	% di Differenza Indennizzabile
entro i primi 4 anni (primi 48 mesi)	100%
nel corso del 5° anno (49-60 mesi)	40%
nel corso del 6° anno (61-72 mesi)	30%

7.4 **Con riferimento agli Autoveicoli usati, ai fini del calcolo della Differenza Indennizzabile il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Quattroruote aumentato del 50%.**

#### Art. 8 – Massimali e limitazioni di Indennizzo

8.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 7.4 in riferimento agli autoveicoli usati, l'Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali e limitazioni:

- l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale;

8.2 L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Assicurato.

#### Art. 9 – Esclusioni

9.1 **La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore) in caso di:**

- guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- c) **Sinistro cagionato con dolo dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;**
- d) **Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;**
- e) **manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;**
- f) **Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;**
- g) **Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;**
- h) **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.**

9.2 Inoltre, **nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).**

#### **Art. 10 – Modalità di denuncia di un Sinistro**

10.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore mediante comunicazione scritta inviata al seguente indirizzo:

**Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri)**  
Via San Gregorio n. 34 – 20124 Milano

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile sul sito internet dell'Assicuratore [www.genworth.it](http://www.genworth.it) oppure contattando il Servizio Clienti dell'Assicuratore al **numero verde 800.91.48.93** (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi).

10.2 **Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l'Assicurato, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione:**

- a) copia del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- d) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- e) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- f) copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;

10.3 In aggiunta alla documentazione di cui sopra, l'Assicurato dovrà altresì inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:

- a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo;
- c) in caso di riacquisto di un autoveicolo presso un concessionario convenzionato con SAVA (cioè convenzionato con il Contraente), copia della fattura d'acquisto di tale autoveicolo, al fine di permettere all'Assicuratore di liquidare l'Indennizzo sulla base di quanto previsto all'art. 7.3.

10.4 **L'Assicuratore potrà altresì richiedere all'Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.**

#### **Art. 11 – Nomina di un perito**

11.1 In sede di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro.

11.2 Il costo della eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

#### **Art. 12 – Reclami**

12.1 Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione del Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a:

**Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami)**  
Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano  
fax: 02-23331247 / e-mail: [reclamiLP@genworth.com](mailto:reclamiLP@genworth.com)

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

12.2 **È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010, qualora obbligatorio ai sensi della normativa in vigore.**

#### **Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

**Art. 14 –Cessione dei diritti**

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Polizza Collettiva e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo con l'Assicuratore e/o il Contraente.

**Art. 15 – Prescrizione**

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

**Art. 16 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

**Art. 17 – Legge applicabile e foro competente**

17.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

**MODULO DI ADESIONE** alla Polizza Collettiva GAP4you n.120146**Dati del contratto di finanziamento (o della richiesta di sovvenzione) dell'autoveicolo**

Proposta di finanziamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prezzo di Acquisto dell'autoveicolo € \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA

Marca, modello, allestimento dell'autoveicolo \_\_\_\_\_

**Dati del cliente aderente / Assicurato**

Cognome e nome / Ragione sociale \_\_\_\_\_

Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. e Comune \_\_\_\_\_

**Premio – Importo del Premio lordo unico anticipato ed evidenza dei costi gravanti sul premio imponibile**

**Importo del Premio assicurativo lordo unico anticipato**  
*(calcolato in percentuale del Prezzo di Acquisto dell'autoveicolo, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni di assicurazione)*  
 € \_\_\_\_\_ (incluse imposte, pari al 13,5%)

**DETTAGLIO DEI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO IMPONIBILE**

**Provvigioni di intermediazione** (40% del premio imponibile): € \_\_\_\_\_

**Spese amministrative** (10% del premio imponibile)

**Importi trattenuti ai fini dell'eventuale rimborso del premio in caso di anticipata estinzione/trasferimento del Finanziamento -**  
 € 25,00 (a titolo di spese amministrative per emissione del contratto e rimborso del premio)

**Informativa sullo sconto di poliennalità e diritto di recesso**

La Polizza Collettiva prevede, per ciascun Assicurato, una durata poliennale della copertura, pari alla durata del Finanziamento. La **tariffazione a premi unici anticipati della Polizza Collettiva è stata determinata applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi): Sconto per durata 18 mesi 9,45% - Sconto per durata 24 mesi 12,60% - Sconto per durata 30 mesi 15,45% - Sconto per durata 36 mesi 18,10% - Sconto per durata 42 mesi 20,40% - Sconto per durata 48 mesi 22,50% - Sconto per durata 54 mesi 24,70% Sconto per durata 60 mesi e oltre 26,80%. A fronte di tali riduzioni di premio, l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto per i primi cinque anni di durata. E' previsto il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione.**

Io sottoscritto, in qualità di titolare del contratto di finanziamento sopra identificato, nonché in qualità di assicurando:

**PRENDO ATTO** che FGA Capital ha stipulato, in qualità di contraente ed intermediario assicurativo, la Polizza Collettiva GAP4you n. 120146 con la compagnia Financial Insurance Company Limited (la "**Polizza Collettiva**") per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli (il "**Finanziamento**"), a copertura della perdita pecuniaria derivante dal rischio di Danno Irreparabile o Furto Totale dell'autoveicolo oggetto del Finanziamento;

**DICHIARO** di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza Collettiva, con data di decorrenza della copertura assicurativa dalle ore 24:00 della firma del presente Modulo di Adesione (o, se successiva, data data di erogazione dell'importo oggetto del Finanziamento), prendendo atto che la copertura assicurativa avrà durata pari alla durata del contratto di finanziamento, e che in ogni caso la durata massima della copertura assicurativa è 72 mesi (anche in caso di maggiore durata del Finanziamento);

**PRENDO ATTO** che, ove la richiesta di finanziamento/sovvenzione sopra identificata non venga accolta da FGA Capital, la copertura assicurativa prevista dalla Polizza Collettiva non avrà efficacia;

**PRENDO ATTO** che FGA Capital, in qualità di contraente della Polizza Collettiva, pagherà per mio conto il Premio lordo, come sopra identificato, in forma unica ed anticipata, in favore dell'Assicuratore, **MI OBBLIGO** a rimborsare tale Premio a FGA Capital e, a tal fine, contestualmente **AUTORIZZO** FGA Capital a finanziarmi l'importo del Premio, e a quindi pagarlo in rate mensili di numero pari alle rate complessive previste dal contratto di finanziamento stesso.

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto assicurando DICHIARA di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione: 1) del Documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari (mod. 7A) e della Dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario (mod. 7B); 2) del Fascicolo Informativo della Polizza Collettiva GAP4you n. 120146 – Edizione 31/05/2014 (comprensivo di Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Modulo di adesione in facsimile) e di averlo ben letto, ben compreso e di accettarne integralmente il contenuto.**

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

*Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n°196)*

Io sottoscritto assicurato, dopo aver letto l'informativa privacy di FICL redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), preso atto dell'identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, nonché di ogni altra informazione contenuta nell'informativa predetta, **PRESTO IL CONSENSO** in favore al trattamento dei miei dati.

Data \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

**FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED** (la Compagnia di Assicurazione)

*Heidi Piconi*

## INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice**"), la compagnia di assicurazione Genworth (denominazione commerciale delle imprese di assicurazione, Financial Insurance Company Limited, **Titolare del trattamento**) (di seguito, la "**Società**"), informa ciascuna persona fisica (contraente, aderente, assicurato, beneficiario o loro aventi causa) (di seguito, ciascuno di tali soggetti definito come "**Interessato**") cui si riferiscono i dati personali circa l'utilizzo di tali dati, forniti in occasione della stipula e/o esecuzione del contratto di assicurazione e/o in sede di denuncia sinistro/liquidazione.

**AVVERTENZA PRELIMINARE** – La presente Informativa viene resa anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. catena assicurativa, ai sensi del Provvedimento del Garante Per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

**a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati / Origine e tipologia dei dati.** Quanto alle **finalità** del trattamento cui sono destinati i dati personali, gli stessi sono trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività assicurativa della Società secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione, al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri a favore dei beneficiari / eredi;
- finalità di redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Per le finalità sopraindicate, le operazioni di trattamento consisteranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella raccolta, registrazione, organizzazione ed elaborazione, conservazione, comunicazione (cfr. punto d) e, qualora vengano meno i presupposti del trattamento, cancellazione e distruzione dei dati.

Quanto alle **modalità** del trattamento, i dati saranno trattati mediante supporti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad impedire l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione anche accidentale ed in generale il trattamento illecito dei dati, in conformità alle norme vigenti. In caso di offerta e collocamento a distanza mediante telefono del contratto di assicurazione, i dati personali possono essere oggetto di registrazione telefonica, previa autorizzazione dell'Interessato.

Quanto all'**origine** dei dati personali, i dati sono raccolti dalla Società direttamente da ciascun Interessato o da altri soggetti che forniscono alla Società i dati dell'Interessato (es.: da broker, agenti o altri intermediari assicurativi – e loro addetti all'attività di intermediazione - che raccolgono i dati dall'Interessato; da altri soggetti del rapporto assicurativo quali il contraente che fornisce i dati dell'Interessato assicurato o beneficiario; dai familiari o aventi causa dell'assicurato, in caso di impossibilità di quest'ultimo, in fase di denuncia e liquidazione del sinistro. Quanto alla **tipologia** dei dati personali, possono essere raccolti dati sia comuni (quali i dati che identificano direttamente l'interessato) che, laddove strettamente necessario alla gestione del sinistro, dati sensibili (quali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

**b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.** Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessario alla Società per procedere alla stipula del contratto, alla sua gestione e all'eventuale liquidazione dei sinistri denunciati.

**c) Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento dei dati.** Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali, richiesti nel modulo di proposta/adesione ai contratti di assicurazione e/o nel modulo di denuncia sinistro ai fini della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione comporta per la Società l'impossibilità a procedere alla conclusione e/o esecuzione e/o liquidazione del contratto di assicurazione.

**d) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi.** Per le finalità e con le modalità descritte al precedente *sub a)*, i suoi dati personali possono essere comunicati dai Titolari a soggetti terzi, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Società (Titolari del trattamento) quali responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione) che collaborano con la Società;
- professionisti, consulenti, studi o società dei quali la Società si avvale nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
- soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela e non; attività di assistenza alla clientela e non (es.: *call center*, *help desk*); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (*call center* esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di *back office* di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
- organismi associativi consorziali propri del settore assicurativo (ANIA) o comunque ai quali la Società è iscritta;
- società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Ministero dello sviluppo economico-Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell'Ordine.

Inoltre, sempre per le finalità e con le modalità descritte al precedente *sub a)*, quali Responsabili o Incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es. ufficio legale, ufficio sinistri, ufficio reclami), in conformità alle istruzioni ricevute. I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.

**e) Diritti dell'interessato di cui all'art. 7 Codice Privacy.** La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice Privacy Le conferisce, in qualità di Interessato, l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- l'indicazione degli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza;
- l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui al punto precedente sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'Interessato, ai sensi dell'art. 7, ha altresì diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'Interessato può esercitare i diritti sopra menzionati rivolgendosi ai seguenti recapiti:

**Financial Insurance Company Limited**

Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano

e-mail - [privacyitalia@genworth.com](mailto:privacyitalia@genworth.com)

Fax - 02/23331247

La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui ai primi tre punti, la richiesta può essere formulata anche oralmente contattando la Società al numero telefonico 02/6737151 e chiedendo di essere messi in comunicazione con l'Ufficio Legale il quale, previa verifica dell'identità dell'interessato, fornirà le informazioni richieste.

**f) Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili.**

Il Titolare del Trattamento è Financial Insurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano. Con riferimento all'attività di gestione e liquidazione dei sinistri, la Società ha nominato Responsabile del Trattamento l' *Operation Manager* (capo ufficio sinistri) *pro tempore* della propria sede di Milano.

L'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti a cui i dati sono comunicati (soggetti esterni terzi, responsabili e incaricati) può essere richiesto scrivendo a [privacyitalia@genworth.com](mailto:privacyitalia@genworth.com)